

Allegato "A" al rep. n. 190783/23245

S T A T U T O

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

- E' costituita, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione di Volontariato ed Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA VALSANIA GIORGIO - O.N.L.U.S.".

- L'Associazione ha sede legale in Comune di Torino - Corso Trapani n.36

- Il Consiglio Direttivo può stabilire una o più sedi operative, sia in Italia che all'estero sempre nel rispetto dello statuto e del Regolamento ove esista.


- La durata dell'Associazione è stabilita al 31.12.2060.

- L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare il termine di durata.

Articolo 2 - Scopi ed Obbiettivi

L'Associazione, non ha scopo di lucro, ed ha finalità essenzialmente assistenziali e di solidarietà; ha lo scopo di offrire servizi sociali, assistenziali e socio - sanitari al fine di arrecare benefici a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

L'Associazione svolge la propria attività nei settori:



- assistenza sociale e socio sanitaria;
- assistenza domiciliare;
- beneficenza;
- formazione;

con particolare riferimento ai soggetti sopra individuati.

L'associazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, condizione sociale e politica.

L'associazione inoltre può:

- a) stabilire forme di accordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- b) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire ad associazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'Associazione;
- c) valorizzare l'opera del volontariato,
- d) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad essa strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.

L'Associazione non può compiere attività diverse da quelle

istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 460/97 e da ogni altra disposizione al riguardo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Associazione, quali attività connesse alle finalità istituzionali potrà tra l'altro:

- organizzare manifestazioni, eventi, mostre e spettacoli per reperire fondi destinati allo scopo;
- curare la raccolta di prodotti alimentari, apparecchiature medicali, indumenti, attrezzature e di altri generi finalizzati allo scopo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre promuovere attività editoriali ed inerenti lo scopo sociale e necessarie alla realizzazione dello scopo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, ad eccezione delle attività connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione si avvale dell'opera prevalente, spontanea e gratuita dei propri aderenti, ai quali possono essere soltanto rimborsate, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo



indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 3 - Soci - Ammissione - Diritti

- Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà, il loro numero è illimitato. Essi si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione mediante la propria attività diretta ed il pagamento di una quota associativa annuale.

I soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo, che valuta che le finalità perseguite da essi non contrastino con quelli dell'Associazione, lo stesso Consiglio Direttivo cura l'iscrizione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

- Le condizioni di ammissibilità all'Associazione per i soci sono le seguenti:

- a) domanda al Consiglio Direttivo con annessa dichiarazione di adesione alle finalità dell'Associazione;
- b) condivisione dei principi del volontariato: libero, gratuito, personale;
- c) impegno a partecipare alle attività dell'Associazione secondo gli indirizzi e le decisioni del Consiglio Direttivo,

deliberate in Assemblea;

d) versamento della quota annuale.

- I soci dell'Associazione, hanno diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, liberamente e democraticamente elette.

- L'attività dei soci non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali diretti benefattori, ma gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Articolo 4 - Sostenitori


Sono sostenitori coloro che condividono scopi e finalità dell'Associazione, la sostengono e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo.

Articolo 5 - Doveri dei soci

- I soci dell'Associazione, devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

- E' fatto obbligo ai soci di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno



dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e probità.

Articolo 6 - Soci - Esclusione- Recesso

- La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando il socio:

a) si sia reso inadempiente alle disposizioni del presente Statuto o dell'eventuale regolamento interno o non si sia attenuto alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione o non versi la quota associativa da almeno un anno;

b) tenga un comportamento incompatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;

c) receda dall'Associazione mediante comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo entro il giorno 30 settembre; eventuali comunicazioni di recesso inviate in data successiva saranno ritenute valide salvo l'obbligo per il socio che intenda recedere di versamento integrale della quota per l'anno successivo;

d) deceda.

- Nelle ipotesi di non osservanza dello Statuto e delle delibere degli organi sociali, nonché di danneggiamento morale o materiale dell'Associazione, l'associato escluso con delibera del Consiglio Direttivo potrà proporre appello all'Assemblea.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

- Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Collegio dei Revisori

Articolo 8 - Assemblea

- L'Assemblea delibera l'indirizzo generale dell'attività ed approva il rendiconto.

- Hanno diritto di voto tutti gli associati ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per delega ed ogni socio può rappresentare al massimo due soci.

- L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata nel primo quadrimestre di ogni anno solare; è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

- Le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti.

- Se l'Assemblea è in seduta straordinaria le delibere sono valide con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, per i soli casi di modifiche dello Statuto e di scioglimento anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, delibera con il



voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

- L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto e comunque ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata tramite avviso fatto pervenire al Socio, con lettera raccomandata, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno 8 giorni prima della data stabilita.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario dell'Associazione e le deliberazioni adottate devono essere trascritte su apposito libro dei verbali.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri e delibera a maggioranza.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il numero dei consiglieri è deliberato dall'Assemblea ordinaria al rinnovo delle cariche; tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, sono eleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, lo

stesso Consiglio può provvedere alla sua sostituzione; il nuovo consigliere dura in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada dalla carica, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

- Il Consiglio Direttivo:

- * elegge nel proprio ambito il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, ed uno o più Vicepresidenti;

- * attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- * stabilisce i programmi e predispone i rendiconti e bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- * cura il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

- * delibera sulla esclusione degli associati;

- * stabilisce le quote associative e fissa il termine per il relativo versamento;

- * stabilisce le date dell'Assemblea ordinaria annuale e delle assemblee straordinarie;

- * redige l'eventuale regolamento interno.

- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'effettiva presenza della maggioranza dei membri del Consiglio; anche se decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza del



suoi membri.

- I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro funzione.

Articolo 10 - Presidente del Consiglio Direttivo

- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'"ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA - VALSANIA GIORGIO O.N.L.U.S." di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo qualora non vi provvede l'assemblea e, per la prima volta, con l'atto costitutivo. Esso è scelto tra i membri del Consiglio stesso.

Articolo 11 - Vicepresidente

Il Vicepresidente o i Vicepresidenti assumeranno tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o mancanza del medesimo. Potranno svolgere funzioni ed incarichi particolari che vengano agli stessi delegati dal Presidente.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori

Le funzioni di controllo sono esercitate da tre revisori con il compito di controllare l'attività amministrativa dell'Associazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

Vengono nominati dall'assemblea dei soci e scelti tra i soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da tutti i beni mobili ed immobili o di altra natura di proprietà dell'Associazione acquistati con le risorse dell'Associazione o ad altro titolo pervenuti alla medesima;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- conferimenti dei fondatori;
- quote associative annuali;
- introiti derivanti dalla stipula di convenzioni ai sensi delle leggi vigenti;
- rendite dei beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- contributi, erogazioni liberali, donazioni o legati in denaro o in natura effettuati da enti pubblici, enti privati, enti sovranazionali e loro agenzie e da persone fisiche;
- elargizioni degli associati;
- proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali di tipo marginale, e necessarie alla realizzazione dello scopo statutario.

Durante la vita dell'Associazione non si può dar luogo ad alcuna distribuzione di avanzi di gestione o riserve, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata ad altre associazioni di volontariato dell'identico o analogo settore o fanno parte della medesima e unitaria struttura.



Articolo 14 - Esercizi sociali

- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo deve essere redatto il bilancio d'esercizio che dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Il bilancio consuntivo è depositato nella Sede sociale a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve corredare il bilancio con una relazione sulla gestione.

La forma del bilancio è liberamente scelta dal Consiglio Direttivo, ma essa dovrà evidenziare compiutamente le operazioni gestionali avvenute nell'esercizio, nonché la consistenza del patrimonio dell'Associazione alla data di chiusura dell'esercizio.

Entro il 31 dicembre precedente l'anno di competenza, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea dei Soci il programma delle attività previsto per l'anno successivo corredato da un budget previsionale di spesa e di individuazione delle relative risorse.

Articolo 15 - Gratuità delle cariche associative

- Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui agli

articoli precedenti.

Articolo 16 - Norma finale

- L'Assemblea dei soci in seduta straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e procedere alla nomina del liquidatore.

- In caso di scioglimento dell' O.N.L.U.S., per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo, esperita ed esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociali od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17- Rinvio

- Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Volontariato e O.N.L.U.S.

In originale firmato:

Enzo Valsania

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA

PER PAGINE

DISCANTO

TORINO LI'

3 APR. 2012

